

# Soggiorni Terapeutici

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

invalido (\*) di Guerra - per Servizio - Altro: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Tel. n° \_\_\_\_\_

Pensionato per \_\_\_\_\_

Categoria \_\_\_\_\_

(l'infermità e la categoria di pensione devono essere desunte dal Mod. 69° o dal verbale CMO)

## Chiede

DI ESSERE AUTORIZZATO A SOGGIORNARE IN LOCALITA' - MONTAGNA – MARE – LAGO – COLLINA (\*) PER SOGGIORNI TERAPEUTICI, CON CONCORSO SPESE A CARICO DI CODESTA U.L.S.S.,NELLA MISURA PREVISTA.

CON ACCOMPAGNATORE – SENZA ACCOMPAGNATORE (\*)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_

(\*) Cancellare le voci che non interessano.

**N.B.: La domanda (corredata di prescrizione del medico di medicina generale, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito) deve essere presentata, anche per posta, all'Ufficio Amministrativo del Distretto Socio Sanitario di residenza dall'invalido o al Servizio Amministrativo dei Distretti sede Ulss, che provvederà a contattare l'interessato per fissare l'appuntamento per la visita dello specialista per la redazione del progetto curativo e riabilitativo. La necessità dell'accompagnatore deve essere certificata dal medico di medicina generale dell'invalido, con certificazione specifica, e il relativo contributo deve essere autorizzato dalla ULSS.**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996 e s.m.i. E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 48, c. 2, DPR 445/2000: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI PER TALE SCOPO (E' FATTO SALVO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 13, L. 675/96 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" LEGGE SULLA PRIVACY.

## **AVVERTENZE**

I Soggiorni Terapeutici sono concessi agli invalidi che, in conseguenza della infermità pensionata, abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni sfavorevoli della località di residenza.

Quadri clinici per l'ammissione al soggiorno:

1. Insufficienza respiratoria cronica;
2. Risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
3. Gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;
4. Invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno psichiatra;

Il soggiorno viene concesso in ambiente e clima idoneo, per un periodo massimo di 21 giorni, da usufruirsi presso una delle seguenti tipologie di strutture:

- ⇒ R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale);
- ⇒ Case di Riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti;
- ⇒ Strutture alberghiere annesse agli Stabilimenti termali accreditati;
- ⇒ Altre strutture di cui l'Azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità, inclusi alberghi, pensioni, abitazioni private.

Le prescrizioni sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.

Agli invalidi, per i quali risulti comprovata incapacità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, è concesso l'accompagnatore durante il soggiorno.

Il soggiorno terapeutico è incompatibile con le cure climatiche.

Saranno ammessi al soggiorno terapeutico i soggetti affetti da patologie tra quelle sopra indicate, nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dallo specialista della ULSS.

Per tali cure è liquidabile a rimborso delle spese sostenute, un importo massimo di € 40,60.= per ogni giorno di cura effettuata.

Un contributo di pari importo massimo di € 40,60.= giornaliero viene concesso per l'accompagnatore, durante il periodo delle cure, agli invalidi che siano nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

La liquidazione del rimborso all'invalido e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località climatica, per un periodo non superiore a quello autorizzato.

**Per la liquidazione del rimborso e per la concessione del contributo per l'accompagnatore è necessario presentare la seguente documentazione:**

- a) **certificazione rilasciata dall'Azienda Ulss ospitante che attesti il periodo di effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località climatica. Tale certificazione può essere sostituita da analogha dichiarazione dell'autorità di P.S. o dei Carabinieri o del Sindaco;**
- b) solo in casi di effettiva impossibilità di presentare la documentazione richiesta di cui alle lettere a) e b) può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per eventuali ulteriori informazioni l'invalido può rivolgersi alla Sede Amministrativa della Ulss telefonando al n° 0438/664407.